

(Previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 e dall'articolo 6, comma 2)**Caratteristiche delle varietà che possono fregiarsi della denominazione dell'alimento**

Caratteristiche del granello	DENOMINAZIONI DELL'ALIMENTO					
	Riso Arborio	Riso Roma o Riso Baldo	Riso Carnaroli	Riso Ribe	Riso Vialone nano	Riso S. Andrea
lunghezza (mm)	6,6 ÷ 7,2	6,4 ÷ 7,2	6,5 ÷ 7,0	5,8 ÷ 6,8	5,4 ÷ 5,8	6,2 ÷ 6,7
larghezza (mm)	3,2 ÷ 3,4	2,9 ÷ 3,1	2,9 ÷ 3,1	2,4 ÷ 2,8	3,2 ÷ 3,5	2,9 ÷ 3,1
rapporto lunghezza./larghezza	2,0 ÷ 2,2	2,2 ÷ 2,4	2,2 ÷ 2,3	2,0 ÷ 2,7	1,6 ÷ 1,8	2,1 ÷ 2,3
consistenza (kg/cm ²)	0,65 ÷ 0,80	0,60 ÷ 0,80	≥ 0,85	-	≥ 0,85	0,60 ÷ 0,75
perla	molto estesa	da poco a molto estesa	molto estesa	-	molto estesa	poco estesa

Le caratteristiche sono determinate su granelli di riso lavorato.

(Previsto dall'articolo 6, commi 5 e 7)**Disposizioni applicative relative al Registro detenuto dall'Ente Nazionale Risi**

1. Modalità di presentazione della domanda.

a) In caso di richiesta di inclusione di una varietà nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

La domanda deve pervenire entro il 31 luglio di ogni anno all'Ente Nazionale Risi.

La domanda può riguardare solo varietà appartenenti alla specie *Oryza sativa*, L., iscritte in un registro ufficiale, nazionale o comunitario.

Insieme alla domanda deve essere fornito un campione di almeno 100 grammi di riso lavorato, che sarà utilizzato per la classificazione della varietà nel pertinente gruppo di cui all'articolo 3 del presente decreto (riso tondo/riso medio/riso lungo A/riso lungo B), e per la descrizione morfologica dei granelli.

La descrizione morfologica dei granelli — effettuata da Ente Nazionale Risi secondo gli usi — comprende le seguenti caratteristiche: lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione. Ad esse si aggiungono il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro, e l'aroma.

Una volta effettuata la descrizione morfologica dei granelli, l'Ente Nazionale Risi provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del presente decreto, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

b) In caso di richiesta di inclusione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).

La domanda deve essere presentata all'autorità incaricata dal MIPAAF ad effettuare le prove per l'iscrizione delle nuove varietà di riso al Registro nazionale e inviata per conoscenza a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - DG politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali;

